



Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare

N. R.G.

Il Giudice,
letti gli atti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.02.2022 tenuta nella forma della trattazione scritta;

OSSERVA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 4.03.2020, il ricorrente premettendo di aver stipulato il 19.07.2000, con contratto di mutuo fondiario per l'importo di 60 milioni delle vecchie lire da restituirsi in 15 anni mediante la corresponsione di 30 rate semestrali dell'importo di lire 3.252.070 con decorrenza dal 1.07.2021 al tasso periodale del 3,475% ha convenuto in giudizio la banca mutuante chiedendo accertarsi e dichiararsi la usurarietà dei di interesse tassi pattuiti e la violazione del divieto di anatocismo e condannarsi la banca alla ripetizione della somma di € 22.144,54 oltre interessi, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Si è costituita in giudizio , la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dello strumento giurisdizionale utilizzato dal ricorrente in considerazione della complessità dell'istruttoria da effettuare e la nullità del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 164 n. 3) e 4) c.p.c. non avendo la parte ricorrente esplicitato l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda proposta rispetto al caso sottoposto al vaglio del giudice, precisando che il mutuo oggetto di causa è stato regolarmente estinto dal ricorrente alla sua naturale scadenza avvenuta nel dicembre 2015. Accolta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo come sollevata da e assegnato il termine per provvedere alla sanatoria della nullità, parte ricorrente ha inteso specificare di aver dedotto la ripetizione delle somme come quantificate nel ricorso e nella perizia

econometrica ivi trascritta per effetto dell'indeterminatezza del piano di ammortamento, della applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. stante il calcolo della somma dovuta secondo il criterio della rata composta e l'usurarietà dei tassi di interesse, anche computandovi la clausola di estinzione anticipata. La Banca mutuataria per contro ha eccepito l'infondatezza delle illegittimità contrattuali dedotte da parte avversa, evidenziando peraltro l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme presunte indebite, con vittoria di spese di lite e con condanna del ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Preliminarmente, questo Giudice evidenzia che nella decisione della presente controversia intende fare applicazione del principio della ragione più liquida, che posto a presidio di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente la decisione della causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza la necessità di esaminare previamente le altre questioni, imponendosi un approccio che comporta la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Corte d'Appello Roma, 7.10.2021, n. 6606; Trib. Bust'Arzizio 30.11.2021, n. 1698).

Tanto premesso, nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione. È pacifico che tra le parti sia stato stipulato un contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 T.U.B. per atto del Notaio notar Concetta Palermi (Rep. n. 140028 – Racc. n. 11254), con il quale la Banca ha concesso alla parte mutuataria l'importo di Lire 60.000.000 (pari ad € 30.987,42) con obbligo di restituzione in 15 anni, del capitale e degli interessi, determinati in misura fissa pari al 3,475% semestrale (pari al 6,95% annuo) *“col metodo dell'ammortamento mediante pagamento di n. 30 semestralità posticipate e costanti, costituite ciascuna dalla quota di rimborso del capitale e dalla quota di interesse e ciascuna di Lire 3.252.070 giusta la tabella allegata sotto la lettera 'B' al presente contratto, oltre gli accessori indicati nel capitolato.* In particolare, risulta dalla documentazione depositata dalla parte mutuataria medesima, che ella si è impegnata a rimborsare in 15 anni, il capitale e gli interessi corrispettivi, secondo un piano di ammortamento rateale (in virtù del metodo c.d. alla francese), deliberatamente scelto ed espressamente accettato e sottoscritto, nonché estinto alla sua naturale scadenza.

Orbene, deve escludersi in primo luogo la paventata nullità per violazione dell'art. 117 T.U.B. per indeterminatezza del contratto e in particolare dei tassi di interesse nonché del metodo di rimborso previsto.

Ed invero, sia nel contratto di mutuo che nel capitolato allegato è specificato che le rate di restituzione della somma mutuata sono comprensiva di capitale e interessi secondo un piano di ammortamento alla francese che non dà luogo ad alcun effetto anatocistico.

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 1194 c.c. lascia libertà di accordo alle parti in ordine alle modalità di pagamento, con l'effetto che nella prassi bancaria si rinvengono diversi meccanismi di estinzione del debito; l'obbligo di pagamento degli interessi viene concretizzato per il mutuo nel "piano di ammortamento", che consiste nella elencazione delle scadenze alle quali capitale e interessi dovranno essere pagati, con indicazione delle somme esatte che devono essere corrisposte a ogni rata a quale titolo.

Il piano di ammortamento "alla francese", si caratterizza per un regime di pagamento secondo il criterio cd. della rata in regime composto, nel quale non si verifica alcun fenomeno anatocistico, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 1283 c.c., perché le clausole contrattuali prevedono in relazione alle singole rate il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso o variabile) sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già scadute. E ciò in quanto, in primo luogo, gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo, in secondo luogo, alla scadenza della rata gli interessi maturati non sono capitalizzati, ma sono considerati quale quota interessi della rata di rimborso del mutuo ed infine in quanto, considerando la rata, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale (quota via via crescente con il progredire del rimborso) il pagamento a scadenza riduce il capitale.

Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse "composto" per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante. Nella fattispecie in esame, va pertanto escluso, sulla base dei dati documentali in atti, che l'applicazione del piano di ammortamento cosiddetto "alla francese" abbia generato alcun anatocismo ex art. 1283 c.c., risultando all'evidenza il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, sempre effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al mutuante. A partire poi dall'interesse si determina per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l'interesse non ha mai prodotto altro interesse, non venendo accumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene scisso dal capitale, quest'ultimo solo, per sua natura, produttivo di interessi. Una volta che l'interesse (insieme naturalmente alla quota capitale) è stato

corrisposto, il capitale torna ad evolvere depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonchè ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. Con questo meccanismo, la generazione d'interessi su interessi, e quindi l'anatocismo, è preclusa nel caso in esame (cfr. ex multis la condivisibile sentenza del Tribunale di Milano, 30.10.2013: *"al preteso effetto anatocistico, va qui solo ricordato, che comunque la CTU ha condivisibilmente escluso discenda di per sé dal piano di ammortamento costruito alla francese nel quale il maggior ammontare degli interessi da versarsi – rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana – dipende non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate"*, e, inoltre, sentenza del Tribunale di Treviso, d.d. 12.1.2015: *"... la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (ammortamento alla francese) non comporta nessuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso"*, e, infine, sentenza Tribunale di Salerno, 30.1.2015: *"il sistema di ammortamento progressivo alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota di capitale ancora dovuta"*).

Del pari, devono essere rigettate le censure articolate dal ricorrente con riferimento alla ritenuta usurarietà dei tassi di interesse. Al riguardo basti evidenziare che secondo questo Tribunale è errata la prospettazione della parte mutuataria, la quale ha preteso di includere nel calcolo del TEG la penale di estinzione anticipata. Questo Giudice non può esimersi dall'evidenziare che le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto poiché, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali. La penale in questione è un onere solo potenziale, non dovuto al momento della conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Essa, pertanto, non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pattuito. In ogni caso, anche qualora la si ritenesse rilevante ai fini dell'art. 1815 c.c., la sua mera promessa è insufficiente per valutarne l'usurarietà e potrebbe assumere rilevanza solo se realmente applicata. In tal senso, sarebbe perciò onere del cliente provare che è stato pattuito un

tasso effettivo globale inferiore al limite legale (art. 2 L. 7.3.1996 n. 108) si è evoluto in usurario per l'applicazione della penale, prova che non poteva essere offerta nel presente giudizio, essendosi il mutuo estinto alla sua naturale scadenza (cfr. Trib. Bologna, 8.04.2021, n. 904).

Da quanto sopra evidenziato deriva che alcuna indeterminatezza dei tassi pattuiti può essere denunciata dal ricorrente, tanto più che la mancata indicazione o la difforme indicazione del TAE non è causa di nullità del contratto al momento che si tratta voci derivate aventi funzione informativa, non oggetto di autonoma pattuizione, a differenza dei tassi d'interesse (nonché dei costi) che risultano, nella specie, specificamente pattuiti.

unque, la mancata espressa indicazione dei suddetti valori o la loro eventuale erroneità non è causa di nullità per contrarietà all'art. 117 TUB, in quanto nel contratto sono stati esplicitati tutti i tassi ed i costi dell'operazione, nonché i criteri di indicizzazione, cosicché non è riscontrabile una violazione in termini di "determinatezza" dei costi complessivi del finanziamento (cfr. l'atto notarile e gli allegati A e B del contratto di mutuo che riporta il piano di ammortamento debitamente sottoscritto).

Dal rigetto delle domande, discende sulla base del principio della soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 37/2018 con esclusione della fase istruttoria.

Non sussistono i presupposti per la condanna di parte ricorrente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non risultando provato il danno patito dalla banca mutuataria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.

avente ad oggetto AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO, pendente tra – ricorrente – e _____, in persona del legale rappresentante p.t. – resistente – ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

Rigetta le domande di parte ricorrente;

Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata ex art. 96 c.p.c. dalla parte resistente;

Condanna _____ al pagamento, in favore di _____ in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 37/2018 si liquidano in complessivi **€ 3.235,00** per compenso

professionale (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.620,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge.

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 30.03.2022

